

CD JurisData - Sentenze della Cassazione Civile
 Ricerca : (WY2002 WN0009493)/01
 Archivi selezionati : Sentenze

Data: 26-08-2005

Sentenza dalla Cassazione Civile n° 9493 del 28/06/02 Sez.I

Cassazione civile - Mandato al difensore - Procura speciale -
 Rilascio ad opera del difensore munito del potere sostanziale di
 nominare altri difensori - Validita' - Natura ed effetti.
 Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Estero - Legge n. 25
 del 1994 - Nuova disciplina in tema di riconoscimento ed
 esecuzione dei lodi stranieri e di opposizione ex art. 839 e
 840 c.p.c. - Applicabilita' in caso di riproposizione, ove
 consentita, di domanda non accolta nel vigore della legge della
 precedente disciplina - Sussistenza - Norma transitoria
 dell'art. 27, comma 6, legge citata - Rilevanza ostativa -
 Esclusione - Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano
 La Corte Suprema di Cassazione
 SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
 Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
 Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
 Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SHERWOOD PRODUCERS & EXPORTERS LIMITED, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 MONTE ASOLONE 8-6, presso l'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO PROCACCINI,
 giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONCERIA TRE EMME DI DE MAIO VINCENZO SPA, in persona
 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
 presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
 rappresentata e difesa dagli avvocati GUSTAVO DE DOMINICIS, FAUSTA DE
 DOMINICIS, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1453-99 della Corte d'Appello di NAPOLI,
 depositata l'11-06-99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
 25-03-2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
 Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 28 agosto 1997 la Conceria Tre
 Emme s.p.a. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c.,
 introdotto dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, avverso il
 decreto in data 13 maggio - 19 giugno 1997 con il quale il Presidente
 della Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del ricorso della
 Sherwood Producers & Exporters (di seguito Sherwood) Ltd. di Auckland,
 aveva dichiarato efficace in Italia il lodo arbitrale n. 299 del 25
 giugno 1991 emesso dalla Skin, Hide & Leather Traders Association
 Ltd., che aveva condannato la societa' opponente al pagamento della
 somma di USD 10.473,51, oltre accessori.

La Conceria Tre Emme s.p.a. deduceva l'insussistenza delle condizioni
 per la dichiarazione di efficacia del lodo, in quanto il contratto e
 la relativa clausola compromissoria erano contenuti in un foglio
 trasmesso via fax e pertanto privo della necessaria sottoscrizione in
 originale. Deduceva altresì l'inammissibilita' della domanda, per
 essersi sulla stessa gia' formato il giudicato in forza di sentenza
 definitiva di rigetto. Sosteneva inoltre che la Sherwood Ltd., avendo
 gia' chiesto il riconoscimento del lodo in base alla pregressa
 normativa, non poteva riproporre la domanda secondo le norme
 sopravvenute.

Costituitasi la Sherwood Ltd., che contestava il fondamento delle
 eccezioni sollevate dall'opponente, nel corso del giudizio il legale
 rappresentante della Conceria Tre Emme s.p.a., comparso
 personalmente, dichiarava di proporre querela di falso avverso la

Italy
 Page 1 of 4

certificazione di conformita' all'originale apposta sulla copia del contratto prodotto dalla controparte, in cui appariva la sua sottoscrizione. Successivamente l'opposta dichiarava di volersi avvalere di detta certificazione di conformita'.

Con sentenza del 19 maggio - 11 giugno 1999 la Corte di Appello revocava il decreto opposto, disponendo la trasmissione di copia dei verbali di causa e delle produzioni delle parti all'ufficio del pubblico ministero per l'accertamento di eventuali reati perseguibili di ufficio.

Osservava in motivazione la Corte territoriale che la nuova disciplina dettata dall'art. 24 della legge n. 25 del 1994 non poteva trovare applicazione nella specie, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 27 n. 6 della stessa legge, escludente l'applicabilita' degli artt. 839 e 840 c.p.c., introdotti dalla novella, ai lodi pronunciati anteriormente alla sua entrata in vigore, ove ne siano stati gia' richiesti il riconoscimento o l'esecuzione: ed invero la Sherwood ltd. aveva gia' avanzato richiesta di riconoscimento del lodo secondo le forme previste dalla legislazione previgente ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza definitiva di rigetto, per difetto del presupposto processuale rappresentato dalla produzione, in originale o copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla domanda, onde una nuova istanza secondo le norme sopravvenute piu' favorevoli doveva considerarsi improponibile.

Riteneva pertanto irrilevante la questione relativa all'ammissibilita' della querela di falso proposta in corso di causa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sherwood ltd. deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso illustrato con memoria la Conceria Tre Emme s.p.a.

Diritto

Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per invalidita' della procura speciale rilasciata il 5 luglio 1991 dal legale rappresentante della Sherwood ltd. all'avvocato Bonavera, in forza della quale quest'ultimo ha conferito incarico a ricorrere per cassazione agli avvocati Procaccini e Verticchio. Ed invero detta procura notarile, autenticata e legalizzata ai sensi della legge consolare, ha attribuito all'avvocato Bonavera tutti i poteri sostanziali, oltre che processuali, a tutela degli interessi della Sherwood ltd. nei rapporti con la Conceria Tre Emme s.p.a. e tra questi, specificamente, quello di nominare altri legali nei giudizi nei confronti di detta societa': sulla base della rappresentanza sostanziale cosi' conferitagli l'avvocato Bonavera ha legittimamente rilasciato in nome del dominus la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte (v. sul punto Cass. 2001 n. 12598; 1998 n. 4996; 1998 n. 2131; 1996 n. 2493; 1995 n. 7975; 1995 n. 5021; 1993 n. 4630).

Peraltro il principio di specialita' della procura a ricorrere per cassazione, erroneamente invocato dalla controricorrente con riferimento al mandato ad negotia, appare nella specie pienamente rispettato, essendo stata apposta detta procura in calce al ricorso. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 24 e 27 n. 6 della legge n. 25 del 1994, dell'art. 73 della legge n. 218 del 1995 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di leggi e dei principi che regolano l'interpretazione, l'applicazione e l'abrogazione della legge, vizio di motivazione, si deduce che una corretta interpretazione del richiamato art. 27 n. 6 avrebbe dovuto indurre a ritenere la nuova normativa in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri inapplicabile soltanto nel caso di giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, e non nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui il processo si sia concluso con una sentenza che non precluda la proposizione di una nuova domanda.

Il motivo di ricorso e' fondato.

Ai fini di una corretta ricostruzione della fattispecie in esame appare opportuno rilevare che, come risulta dalla pronuncia impugnata, la Sherwood ltd. con atto di citazione notificato il 9 settembre 1991 aveva convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli la Conceria Tre Emme s.p.a. chiedendo che fosse

dichiarato efficace, ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62, il lodo pronunciato il 25 giugno 1991 dalla Skin, Hide & Leather Traders Association Ltd. Con sentenza del 28 gennaio - 21 febbraio 1994, poi confermata da questa Suprema Corte con la pronuncia n. 7138 del 1996, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda, per non avere l'attrice prodotto contemporaneamente alla domanda stessa, in originale o copia autentica, la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, secondo il disposto dell'art. IV comma 1 lett. b) della richiamata Convenzione di New York.

Va altresì ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, riaffermato nella citata sentenza n. 7138 del 1996 emessa inter partes, l'adempimento imposto in limine litis da detta disposizione costituisce non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio di delibazione, il quale pertanto deve sussistere, quale requisito formale di ricevibilità della domanda, al momento dell'instaurazione della lite: ne consegue che la sentenza che abbia rilevato la difformità della domanda, sotto il profilo in discorso, al modello legale tipico descritto nella normativa convenzionale non preclude la proposizione di una nuova richiesta di riconoscimento del medesimo lodo (v. sul punto Cass. 1998 n. 4417; 1996 n. 7138; 1995 n. 9980; 1995 n. 6426; 1995 n. 2219; 1992 n. 12187; 1987 n. 4706; 1987 n. 1526; 1981 n. 3456).

La sentenza impugnata, nel ritenere che la domanda così riproposta dopo l'entrata in vigore della legge di riforma dell'arbitrato n. 25 del 1994 fosse soggetta alla precedente disciplina, anziché al nuovo regime semplificato per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, si fonda su una errata lettura della disposizione transitoria di cui all'art. 27 n. 6, in quanto valorizza unicamente ed in modo improprio il dato formale fornito dal riferimento alla già avvenuta "richiesta" di riconoscimento o di esecuzione del lodo straniero e non coglie l'effettiva portata di detto riferimento, da porre necessariamente in relazione con le altre disposizioni processuali contenute nella stessa legge e con i principi generali che disciplinano la successione nel tempo delle norme processuali. Considerato invero che l'ultimo comma dell'art. 839 c.p.c., introdotto dall'art. 24 della legge in esame, ha espressamente abrogato l'art. 800 c.p.c., che estendeva l'applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti (artt. 796 e ss. c.p.c.) alle sentenze arbitrali straniere (tutte le norme contenute nel titolo VII del libro IV del c.p.c. sono state successivamente eliminate dal nostro ordinamento dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del diritto internazionale privato), la norma transitoria di cui all'art. 27 n. 6 si configura come disposizione speciale diretta ad introdurre una deroga al principio di immediata applicabilità delle norme sopravvenute limitatamente ai procedimenti iniziati secondo il vecchio rito e pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, che devono quindi continuare a svolgersi secondo la precedente disciplina. Ove peraltro detti giudizi si siano a quella data già conclusi, ma l'ordinamento consenta - come nell'ipotesi in esame - la riproposizione della domanda non accolta, il nuovo procedimento, chiaramente distinto ed autonomo rispetto al precedente, non può che trovare la propria regolamentazione nella legge sopravvenuta, atteso che l'applicazione della precedente disciplina finirebbe per attribuire una efficacia ultrattiva alla normativa ormai abrogata.

E' d'altro canto evidente che nell'ipotesi di proposizione di un nuovo giudizio in relazione allo stesso lodo la circostanza che sia già intervenuta la "richiesta" di riconoscimento o esecuzione, assunta dalla disposizione transitoria come elemento di discriminazione ai fini dell'applicazione del vecchio o del nuovo rito, perde ogni profilo di autonoma rilevanza, risultando tale elemento superato ed assorbito dalla pronuncia del giudice adito.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà all'esame degli altri motivi di opposizione e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza

Italy

Page 3 of 4

impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così' deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 25 marzo 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 06 2002

Note alla sentenza

(1 - 2) Non si rinvencono precedenti in termini.

Codice civile (1942), Art. 1387

Codice civile (1942), Art. 1703

Codice procedura civile, Art. 83

Codice procedura civile, Art. 365

Codice procedura civile, Art. 839

Codice procedura civile, Art. 840

LS. 05/01/1994 Num. 25 Art. 27

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG